



**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

**COMUNICAZIONE N. 22/19**

**Oggetto:** ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento da parte dei mediatori creditizi dell'attività di consulenza.

Lo scrivente Organismo (di seguito anche "OAM"), al fine di prevenire e mitigare prassi anomale o elusive degli obblighi di legge, ritiene necessario fornire agli operatori ulteriori indicazioni in merito ai limiti connessi all'attività del mediatore creditizio, con particolare riferimento ai casi in cui il medesimo svolga attività di consulenza al cliente in via autonoma rispetto all'attività di messa in relazione con l'intermediario per l'ottenimento di un finanziamento.

Occorre, infatti, evidenziare come nel mercato degli intermediari del credito si sia progressivamente diffusa la prassi secondo cui il mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una attività di consulenza personalizzata volta all'indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, in alcuni casi accompagnata anche da una descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato.

In alcuni casi, il servizio consulenziale viene prestato anche in materie non strettamente riconducibili a quelle previste dall'art. 128-*sexies*, del TUB, quali ad esempio l'accesso a finanziamenti agevolati.

Ai sensi dell'art. 128-*sexies* comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, TUB), l'elemento tipico che caratterizza l'attività del mediatore creditizio è, appunto, la c.d.

“*messa in relazione*”, volta a procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti (cliente - banca/intermediario finanziario).

Tale messa in relazione, ai sensi del medesimo articolo, può essere svolta “*anche attraverso attività di consulenza*”.

Infine, il comma 3 della suddetta norma prevede che il mediatore creditizio possa svolgere esclusivamente l'attività indicata nel comma 1, nonché attività “*connesse o strumentali*”.

Nel ribadire in linea generale agli operatori che unicamente la prestazione di servizi di consulenza finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma integra attività tipica del mediatore creditizio, il quadro normativo di riferimento sembrerebbe ammettere la prestazione di servizi di consulenza in ambito creditizio anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento (dunque in via non strettamente correlata rispetto alla c.d. “messa in contatto”), quali attività meramente “connesse e strumentali” a quella principale.

Il mediatore creditizio si ritiene debba comunque attenersi al rispetto:

- a) dell'obbligo di **prevalenza** dell'attività tipica di mediazione rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata, da considerarsi pertanto connessi e strumentali alla prima;
- b) degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente nei confronti del cliente (comunicazione del compenso percepito dalla consulenza, ai fini del corretto calcolo del TAEG) ove il servizio di consulenza sia diversamente prestato in via funzionale e prodromica rispetto ad una successiva o contestuale attività tipica di “messa in relazione”, circostanza questa che occorre valutare effettivamente caso per caso, unitamente al rispetto del requisito *sub a*).

Tali obblighi trovano applicazione anche nella prestazione di servizi cosiddetti di consulenza continuativa prestata al settore “*corporate*”, finalizzata all'analisi del fabbisogno finanziario dell'impresa cliente e svolta in via prodromica ad agevolare l'ottenimento di uno o più finanziamenti da parte della medesima.



Si richiama, infine, quanto già ribadito nella Comunicazione interpretativa n. 2/13 nonché il contenuto della Comunicazione n. 16/17, quest'ultima con particolare riferimento alle precisazioni circa gli obblighi di trasparenza in capo ai mediatori che di fatto svolgono una c.d. "raccomandazione personalizzata" (i.e., servizio di consulenza) la quale risulti finalizzata all'attività di "*messa in relazione*" tra le parti, costituente - come già ribadito - attività tipica e prevalente del mediatore creditizio.

Roma, 18 aprile 2019

Il Presidente OAM  
F.to Antonio Catricalà

Visto del Direttore generale  
F.to Federico Luchetti